

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 90 del 23.11.1999.

Integrato con deliberazione di C.C. n. 64 del 29.09.2000.

Art . 1

Ambito e finalità del regolamento

il presente regolamento disciplina la concessione in uso di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi ad essi sovrastanti e sottostanti, nonché l'applicazione del relativo canone di concessione, ai sensi degli articoli 52, 63 e 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono equiparate alle aree comunali di cui al comma precedente le aree private assoggettate a servitù Di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge.

Nel seguito di questo regolamento, a meno che non sia diversamente specificato, con la locuzione "spazio pubblico" si intende fatto genericamente riferimento a qualsivoglia delle aree di cui ai commi precedenti.

Il presente regolamento non si applica alla concessione delle aree cimiteriali, che resta Disciplinata dalla normativa specifica.

Il presente regolamento parimenti non disciplina, avuto riguardo alla loro particolarità, le Seguenti occupazioni, per le quali l'Amministrazione si riserva di decidere discrezionalmente se Procedere all'assegnazione dei relativi spazi mediante gara pubblica o in altro modo previsto dalla Legge:

- concessione uso di edifici o parti di edifici del patrimonio indispensabile comunale;
- concessione uso aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli;
- concessione spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari da destinare alle affissioni dirette, previste dal D.Lvo 15.11.1993 n. 507 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Sono infine esclusi dal campo di applicazione dal presente regolamento i passi carrabili. Ù

Art . 2

Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita Preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di pericoli per il tempo

necessario allo scarico delle merci.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono Considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle Relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Alle occupazioni abusive viene applicata una idennità pari al canone maggiorato del 50 per cento occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da componente pubblico ufficiale.

Art . 3 Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

Gli uffici incaricati del procedimento mettono gratuitamente a disposizione del pubblico modelli prestampati per agevolare la corretta e completa compilazione delle domande di concessione dello stato pubblico.

La domanda di concessione, in regola con l'imposta di bollo, datata e sottoscritta dal richiedente, deve contenere:

- a) le generalità e domicilio del richiedente;
- b) il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- c) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- d) la durata e la frequenza dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- e) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere;
- g) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda dovrà essere rappresentata:

- a) per le occupazioni permanenti; almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;

b) per le occupazioni temporanee: almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'ufficio di Polizia Urbana, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di dare comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio Comunale via fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegata la planimetria dell'area chiesta in concessione, redatta da professionista abilitato, con indicazione dei riferimenti costituiti da edifici, alberi, aiuole o altri elementi fissi circostanti e della proiezione di eventuali strutture fisse da installare sull'area medesima.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di presenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art . 4 **Procedimento per il rilascio delle concessioni**

La concessione non può essere accordata quando l'uso a cui il richiedente intende adibire lo spazio pubblico, avuto anche riguardo alla collocazione e alle dimensioni dell'area, è incompatibile con la tutela ed il decoro dell'ambiente e dei beni di interesse storico, artistico e architettonico con la circolazione dei pedoni e dei veicoli e con la pubblica incolumità e sicurezza, secondo le norme che disciplinano tali materie.

Fermo quanto disposto al comma precedente, la concessione dello spazio pubblico è atto della Amministrazione Comunale, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti da questo Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso.

Le domande di occupazioni sono assegnate al competente Ufficio Comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L . 241/1990, a rendere noto l'ovvio del procedimento.

Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di protocollo di ricevimento della domanda.

Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti Gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento richiesti ovvero carente nella documentazione allegata, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso

di ricevimento.

L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni per le occupazioni permanenti ed entro 5 giorni per le occupazioni temporanee, dalla ricezione della raccomandata.

Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettura raccomandata.

La richiesta di integrazione o di regolarizzazione sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

Il responsabile del procedimento, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale per il rilascio del relativo parere di competenza. Detti pareri, che devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, consistono nei seguenti:

- a) parere del responsabile dell' UTC – Settore Urbanistica riguardo al rispetto delle norme urbanistico – edilizie e dei relativi regolamenti vigenti in materia, nel caso di occupazioni temporanee;
- b) parere della Commissione Edilizia, ai fini estetici e di inserimento nell'arredo urbano, in caso di occupazioni permanenti;
- c) parere del Comandante dei Vigili Urbani riguardo il rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 285/92 “nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazione del DPR n. 485/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni, sia nel caso di occupazioni temporanee che nel caso di occupazioni permanenti;
- d) parere della Giunta Comunale, qualora, nel caso di occupazioni permanenti, i suddetti responsabile dei servizi, congiuntamente, lo richiedano;

il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzate di cui al comma precedente, o del provvedimento di diniego, in presenza anche di un solo parere negativo.

Art . 5

Requisiti del concessionario

Le concessioni per l'uso di spazi pubblici non possono essere rilasciate o rinnovate:

- a) a coloro i quali non possiedono i requisiti ed i titoli di abilitazione e autorizzazione prescritti per lo svolgimento della specifica attività che intendono esercitare sul suolo pubblico;
- b) a coloro i quali risultino essere debitori del Comune, che siano stati messi in mora nei modi di legge, finchè non sia stato estinto il debito;
- c) a coloro i quali siano incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione, a norma dell'art. 32 – quater del codice penale.

Art . 6

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinate.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni, ivi compreso l'adeguamento del canone, sia all'atto del rinnovo della concessione che nel corso della sua durata;
- d) a termine, per la durata massima di anni 5 dal giorno di decorrenza, quando comportino l'installazione di manufatti infissi nel suo suolo, e di anni 3 negli altri casi;
- e) previa dichiarazioni del rispetto delle vigenti norme in materia previdenziale e assicurativa.

f) L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi di cui al precedente art. 3;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alla quali è subordinato la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento;

il provvedimento è rilasciato previo pagamento dei seguenti oneri;

- a) marca da bollo;
- b) eventuali spese di sopralluogo;
- c) eventuale deposito cauzionale, effettuano anche a mezzo fidejussione bancaria o assicurativa.

L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree o le strutture pubbliche ed è finalizzata anche alla copertura della spesa per l'eventuale rimozione del manufatto e per il ripristino del luogo.

La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita nel termine di 10 giorni dalla verifica da parte dell'ufficio tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art . 7

Prescrizione per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate

Dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) non alterare in alcun modo il suolo occupato, non infiggervi pali o punte, non smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che non ne abbia ottenuta esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
- b) esibire su richiesta degli addetti all'ufficio vigilanza l'atto che legittima l'occupazione nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) utilizzare l'area e lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni ai terzi;
- f) mantenere costantemente pulita l'area occupata;
- g) non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

Le aree per lo stanziamento delle autovetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente dell'autorità comunale.

Art . 8 **Cessione di attività**

Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle legge speciali, sono vietati la sub - concessione ed il trasferimento a terzi della concessione.

Nel caso in cui il titolare di concessione di suolo pubblico trasferisca ad altri, mediante atto tra vivi o per causa di morte, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, al subentrante è consentito di proseguire senza titolo l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del dante causa, per 30 giorni dalla data di trasferimento dell'attività. L'occupazione senza titolo può proseguire per ulteriori 30 giorni, a condizione che nel frattempo il subentrante abbia presentato l'istanza per il rilascio della nuova concessione e allegando documentazione idonea a comprovare il trasferimento dell'attività, e abbia provveduto al pagamento del rateo bimestrale del canone.

In caso di affidamento a terzi della gestione della azienda la durata della concessione non può accedere la prima scadenza certa del contratto di affitto.

L'occupazione di fatto non dà comunque titolo al rilascio della nuova concessione, che è subordinato a valutazione discrezionale dell'amministrazione, giusto quanto precedentemente Previsto.

Art . 9 **Divieto temporaneo di occupazione**

Il sindaco può sospendere temporaneamente la concessione di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubbliche o nell'interesse della validità.

Art . 10
Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- a) mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
- d) uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione.

Art . 11
Revoca della concessione

È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo Pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione All'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione. Se l'occupazione è già iniziata, non si fa luogo Alla restituzione del canone.

Art . 12
Rinnovo delle concessioni

I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni Temporanee possono essere propagate.

Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga ed i motivi della richiesta.

Art . 13
Soggetto passivo

Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari della concessione.

Art . 14
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o i in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comunale per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

Art . 15 **Classificazione delle strade**

Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, (A e B) secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

Le aree e gli spazi pubblici diversi dalle strade di cui al comma 1 sono classificati nella medesima categoria della strada o delle strade da cui hanno accesso e, quando queste appartengano a categorie diverse, nella categoria superiore.

Art . 16 **Determinazione della tariffa di base**

Sulla base dei criteri previsti dalla legge e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, alle classificazioni del suolo pubblico di cui al precedente articolo, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, si stabilisce:

- a) **OCCUPAZIONI PERMANENTI**
 - tariffa annua L . 75.000;
per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria A);
 - tariffa annua L . 50.000;
per metro quadrato o metro lineare se l'occupazione ricade in categoria B);

Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art . 17 **Coefficienti moltiplicatori di specificità**

Alla tariffa base del canone di concessione di cui al precedente articolo 16 sono applicati i seguenti coefficienti, stabili, in ragione del tipo di installazioni effettuate e del genere di attività

esercitata, come segue:

- 1) chioschi, edicole, gazebi e strutture similari infisse nel suolo, destinate allo svolgimento di attività lucrative: coefficiente 1,2
- 2) esposizione di merci e collocazione di distributori automatici all'esterno dei negozi e dei chioschi di vendita: coefficiente 0,30
- 3) occupazioni con tavolini ed altre strutture, per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività complementari e strumentali, effettuate su aree scoperte, o coperte con tende fisse o retrattili, pertinenziali di bar, ristoranti ed alberghi coefficiente 0,30
- 4) banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso nelle aree mercatali
... .. coefficiente 0,50
- 5) attività di recupero edilizio del patrimonio storico di cui all'art. 1, commi 1,2 e 3 della legge 27.12.1997, n. 449: coefficiente 0,30
- altre attività di carattere edilizio coefficiente 0,60
- 6) installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
coefficiente 0,60
La riduzione si applica anche alle occupazioni effettuate con automezzi, rimorchi ed altre strutture destinati ad attività strumentali ad alloggio dell'esercente, dei suoi familiari e del personale.
- 7) occupazioni effettuate da enti ed associazioni senza scopo di lucro per attività connesse alla realizzazione delle finalità di carattere religioso, politico, sindacale, umanitario, culturale, di tutela dell'ambiente o di tutela dei consumatori da esse perseguite, alla loro propaganda e al finanziamento coefficiente 0,05
- 8) occupazioni per manifestazioni di carattere musicale, teatrale, cinematografico, sportivo e simili senza pagamento di biglietto d'ingresso: coefficiente 0,05
- 9) occupazioni con distributori di carburanti e relative strutture complementari, strumentali e simili:
... .. coefficiente 0,60
- 10) attività diverse dalle precedenti: coefficiente 1,00

Per aree superiori ai 100 mq. la parte eccedente viene calcolata al 25 % del coefficiente.

Art . 18

Determinazione del canone

Il canone di concessione dovuto per l'occupazione dello spazio pubblico è uguale al prodotto dei seguenti fattori:

- 1) tariffa unitaria di cui al precedente art. 16;
- 2) durata dell'occupazione espressa in giorni. Per le concessioni permanenti il canone è determinato per ciascun anno solare o parte di esso.
- 3) superficie occupata;
- 4) coefficiente di concorrenza di cui all'art. 17.

Art . 19

Modalità di applicazione del canone

- 1) il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- 2) non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
- 3) per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
- 4) per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, tubazioni e condutture, il canone di concessione è commisurato alla lunghezza complessiva dell'impianto, misurata separatamente per ciascuna categoria di importanza delle strade e delle aree percorse.
L'unità di misura di riferimento è il metro quadrato se i cavi, le tubazioni, le condutture sono di diametro superiore al metro, ovvero il metro lineare se di diametro inferiore;
- 5) le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.
- 6) La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.
- 7) In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica la tariffa minima del canone di concessione prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%. In fase di prima applicazione, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari L . 1.250 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di L . 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente comma effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi. Il suddetto canone è rivalutabile annualmente in base all'indice **ISTAT** dei prezzi al consumo rilevati al 31/12 dell'anno precedente. Il criterio di applicazione dello stesso potrà essere rideterminato nei termini previsti per le modifiche al presente Regolamento.

Art . 20 **Agevolazioni**

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di base è ridotta del 95%.

Per le occupazioni realizzate con banchi di vendita e simili con concessione per posto fisso nelle aree mercantili, il canone è ridotto del 50% per occupazioni superiori a 15 giorni anche non consecutivi ed il canone così risultante può essere ulteriormente ridotto del 50% nel caso di pagamento con bollettino annuale anticipato.

Art . 21 **Esenzioni**

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblicità utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le seguenti occupazioni occasionali:
 - 1) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 48 ore;
 - 2) commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - 3) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - 4) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 24 ore;
 - 5) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno nei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - 6) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Sono esonerate dal pagamento le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow – window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili,

fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.
Sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non acceda i 10 metri quadrati.

Art . 22

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento In rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestrale), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a L . 5.000.000.

Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui il rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo;

Il versamento del canone va effettuato su apposito c/c postale intestato al Comune con arrotondamento a L . 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L . 500 o per eccesso se è superiore.

Art . 23

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento In rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del mese del trimestre) qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a L . 3.000.000.

Il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione con le modalità previste al precedente articolo.

Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Art . 24

Omesso o insufficiente pagamento

In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandosi un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Art . 25 **Recupero canone evaso e rimborsi**

L'Amministrazione, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, provvede al recupero del canone evaso.

Provvedo altresì a disporre i rimborsi delle somme indebite percepite a titolo di canone.

Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza, deve essere concluso entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta restituzione.

Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile. La domanda, intesa ad ottenere la restituzione del canone da pagarsi periodicamente ad anno in relazione ad occupazioni permanenti, deve essere presentata nel termine di 5 anni del pagamento.

Allo stesso termine di prescrizione di 5 anni è soggetto il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto in relazione ad occupazioni permanenti.

Si prescrive invece in 10 anni il diritto al rimborso ed all'incasso del canone dovuto per occupazioni temporanee.

Art . 26 **Sanzioni**

- 1) le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quella già disciplinate dall' art. 2, ultimo comma, sono punite, ai sensi dell'art. 63, comma 2 e 2 – bis, del D.Lgs. n.446/1997, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo pari al canone maggiorato del 50%, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
- 2) La sanzione è irrogata dal funzionamento responsabile della gestione del canone.

Art . 27 **Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 01.01.2000 con la medesima data viene abrogato il vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 03.03.1998.

Allegato 1

Classificazione delle vie e piazze comunali

Ai fini dell'applicazione dei canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie:

Rientrano nella “**CATEGORIA A**” le seguenti vie o piazze:

- via Costa;
- via Dante;
- via Europa Unita;
- via Faverio;
- via Frangi;
- via Marconi;
- via Mazzini
- via Monte Bianco;
- via Monte Grappa;
- via Monte Rosa;
- via Negrini;
- via Parini;
- via Pellegrini;
- via Pellico;
- piazza Garibaldi;
- piazza Italia;
- piazza xx settembre;
- via IV Novembre;
- via Rimembranza;
- via Risorgimento;
- via Roma;
- via Rusca;
- via S. Elia;
- via Tevere;
- via Torino;
- via Varesina;
- via Veneto;

Rientrano nella “**CATEGORIA B**” le seguenti vie o piazze;

- via Adda;
- via Adige;
- via Bissino;
- via Cantù;
- via Carducci;
- via Casarico;
- via Cavour;
- via Cervino;
- via Firenze;
- via Gorizia;
- via Don Guanella;
- via Isonzo;
- via Leopardi;
- via Manzoni;
- via Matteotti;
- via Meraccio;
- via M. te Spluga;
- via Onnis;

- via Pascoli;
- via Petrarca;
- via Po;
- via S. Francesco;
- via Tagliamento;
- via Trento;
- via Trieste;
- via Venezia;
- via **XXV** Aprile;
- via Volturmo;

Le vie di competenza provinciale o statale determinano l'applicazione del canone solo per l'occupazione delle aree o degli spazi di proprietà comunale.

INDICE

Art .	descrizione	pag.
1	Ambito e finalità del regolamento	01
2	Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	01
3	Domanda di occupazione	02
4	Procedimento per il rilascio delle concessioni	03
5	Requisiti del concessionario	05
6	Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	05
7	prescrizioni per le occupazioni	06
8	Cessione di attività	07
9	Divieto temporaneo di occupazione	07
10	Decadenza della concessione	07
11	Revoca della cessione	08
12	Rinnovo delle cessioni	08
13	Soggetto passivo	08
14	Criteri per la determinazione della tariffa del canone	08
15	Classificazione delle strade	09
16	Determinazione della tariffa base	09
17	coefficienti moltiplicatori di specificità	10
18	Determinazione del canone	11
19	Modalità di applicazione del canone	11
20	Agevolazioni	12
21	Esenzioni	12
22	Versamento del canone per le occupazioni permanenti	13
23	Versamento del canone per le occupazioni temporanee	13
24	Omesso o insufficiente pagamento	14
25	Recupero canone evaso e rimborsi	14
26	Sanzioni	14
27	Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni	15
	Allegato 1	16